

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 29-07-20

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione , seduta , convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MENEGHINI CRISTINA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. FOTI PAOLO.

Fatto l'appello risultano presenti:

MENEGHINI CRISTINA	P	COMPARIN GIORGIO	P
MATTIELLI SIMONE	P	SARTORI ALESSANDRO	P
NASSI WILMA	P	OCCHINO TIZIANA	P
PARISE FABIO	A	DALLA RIVA FRANCESCO	P
LONGIN CLAUDIO	A	COMPARIN CLAUDIO	P
COSTABEBER EDOARDO	P	BUSATO GIOVANNI	P
BUSATO GELINDO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Assiste alla seduta la Dott.ssa Lucca Maria Gisella, Assessore al Bilancio e politiche tributarie.

Relaziona l'Assessore al Bilancio e politiche tariffarie illustrando i contenuti del presente provvedimento, come riportato nell'allegato al presente verbale **sub. c)**

Udita la relazione che precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dai seguenti tributi: Imposta Municipale Propria- IMU, Tassa sui Rifiuti – TARI e Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 18/03/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 23/03/2016, in parte non più applicabile per effetto dell'abrogazione della TASI e l'istituzione della nuova IMU di cui alla Legge n.160/2019;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO che la Tassa Rifiuti – TARI è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 641 a 668 e da 682 a 705 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o

- ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 secondo cui il Comune può deliberare, con regolamento di cui al citato art.52 del D.Lgs. n.446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, assicurandone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune
 - l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che con deliberazione n. 41 del 08/05/2020 la Giunta Comunale, nelle more della convocazione del Consiglio Comunale, vista l'emergenza sanitaria COVID-19 in corso ha ritenuto necessario intervenire, mediante il differimento dei termini di versamento della prima rata di acconto della tassa rifiuti 2020, dal 31.05.2020 al 30.09.2020;

PRESO ATTO che la deliberazione citata deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, con effetti naturalmente retroattivi e che è stata adottata con urgenza in ragione delle imminenti scadenze di versamento;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n.4435/2018 che motiva la possibilità della Giunta di adottare atti, altrimenti di competenza del Consiglio Comunale, in caso di un impossibile immediato intervento da parte del Consiglio Comunale, adottando *“un criterio ermeneutico orientato alla conservazione e massimizzazione degli effetti giuridici (arg. ex art. 1367cod. civ.) e b) alla concorrente valorizzazione retrospettiva ad utilitatem della posteriore ed espressa volontà validativa espressa dall'organo consiliare (cfr. art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990) –che la delibera in questione fosse stata, in realtà, adottata in vece del Consiglio – e salvo ratifica – alla luce della già illustrata e provvisoria inoperatività di quest'ultimo.”*;

VISTO lo schema del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti- TARI predisposto dal responsabile del Servizio finanziario e tributi, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, **allegato sub. a)**

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che il Regolamento in oggetto:

- è stato trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.57 comma 3 del regolamento del Consiglio e degli Organi comunali in data 17.07.2020 con nota prot. n. 7245;
- è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare statuto e regolamenti nella seduta del 23.07.2020;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARI secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario **allegato a)** al presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 682 della Legge 147/2013 e dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti Dott. Bordignon Amedeo **allegato sub. b)** ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000, prot. n 7450 in data 23.07.2020.

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

Il Consigliere Occhino chiede spiegazione in merito all'art. 16 del regolamento;

L'assessore Lucca spiega che non si prevedono variazioni in merito alla riduzione TARI;

CON votazione palese che ha dato il seguente risultato:

- Presenti e votanti n. **11**
- Favorevoli n. **11**
- Contrari n. **0**
- Astenuti n. **0**

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa e in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e dei commi da 641 e successivi dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, che si compone di n. 30 articoli allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa, **allegato sub. a)**;
2. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
3. **di dare atto** che il regolamento della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2014 e successive modifiche nella parte relativa alla TARI deve intendersi abrogato e sostituito a dal regolamento testé approvato con decorrenza 01.01.2020;
4. **di dichiarare** la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti espressi per alzata di mano
Presenti e votanti n. **11**
Favorevoli n. **11**
Contrari n. **0**
Astenuiti n. **0**

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE
F.to MENEGHINI CRISTINA

IL SEGRETARIO
F.to FOTI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg.Pubb.n. 03-09-2020

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Informatico del Comune www.comune.arsiero.vi.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 18-08-2020

Il Messo Comunale
F.to Cornolo' Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Cornolo' Silvia